



IACP CATANIA

Istituto Autonomo Case Popolari di Catania  
Ente Strumentale della Regione Siciliana

Doc 228013

Determina N° 22 DEL 08/06/2015  
Registro Generale n° 503 del 10/06/2015

**OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra IACP e organizzazioni sindacali in applicazione dell'accordo sottoscritto in data 21/11/1984**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Premesso che

Con l'accordo nazionale tra ANIACAP e le Organizzazioni Sindacali dell'Utenza, siglato in data 21/11/1984 prevede tra l'altro il diritto degli inquilini di aderire ai sindacati mediante delega contro la corresponsione di una quota di rimborso da definire attraverso apposita convenzione;

Che l'istituto effettuerà la riscossione delle quote associative degli inquilini aderenti al sindacato previa sottoscrizione delle delega formale contestualmente al bollettino mensile per il pagamento dei canoni di locazione e servizi;

Che così come stabilito dall'accordo nazionale tra ANIACAP e Organizzazione sindacali, questo IACP d'intesa con il sindacato, ha stabilito che la quota di rimborso sarà pari ad €3,00/mensili per ogni delega;

Che il corrispettivo del servizio spettante all'Istituto sarà stabilito nella misura forfettaria del 10% della predetta quota compresa di IVA;

Che la durata della convenzione sarà annuale ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta delle due parti contraenti che dovrà essere comunicata 3 mesi prima con raccomandata a/R;

Che lo IACP risulta essere del tutto estraneo al rapporto tra il Sindacato e i suoi associati e conseguentemente ad ogni controversia che possa insorgere in relazione al detto rapporto associativo;

-Vista la richiesta del Sicet acquisita al prot. n° 2830 del 01/04/2015

- **Considerato** che il presente accordo dovrà essere disciplinato da una convenzione allegata alla presente determina

### DETERMINA

- Di approvare la convenzione allegata alla presente per disciplinare l'accordo nazionale tra ANIACAP e SICET in applicazione di quanto stabilito dall'accordo nazionale tra ANIACAP e Organizzazione sindacali;

- Di approvare lo schema di delega allegato alla presente convenzione;

- Di sottoscrivere la convenzione allegata alla presente;

- Di trasmettere, copia della presente determina ai Sindacati;

- Di pubblicare la presente determina all'albo dell'Ente;

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Calogero Punturo)

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

## Convenzione

L'anno 2015 il giorno 8 del mese di GIUGNO nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Catania, sito in Via Dott. Consoli n. 80.

### TRA

il Sig. PAOLO ERIO PUMURO nella qualità di \_ Direttore Generale, legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di \_ Catania\_ (che nel prosieguo della presente scrittura sarà, per brevità, indicato con la parola "Istituto"), da una parte; e il sig. Carlo D'Alessandro . nella qualità di Segretario Provinciale pro-tempore, legale rappresentante del SICET . di Catania, (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) con sede in \_ Catania via \_ Manzoni n.77 (che, nel prosieguo della presente scrittura sarà, per brevità, indicato con la parola "Sindacato"),

### P R E M E S S O

- che l'Accordo Nazionale tra ANIACAP e le Organizzazioni Sindacali della Utenza, siglato il 21/11/1984 prevede - tra l'altro - "il diritto degli inquilini di aderire ai Sindacati mediante delega contro la corresponsione di una quota di rimborso da definire attraverso apposita Convenzione;
- che in attuazione del richiamato "Accordo Nazionale recepito integralmente il protocollo d'intesa stipulato tra ANIACAP e le Associazioni degli Inquilini SUNIA, SICET ed UNIAT, estendendone gli effetti a tutte le Associazioni operanti sul territorio provinciale con l'intesa che, pur garantendo pari dignità nella fase di consultazione, sarà riservata una maggiore attenzione, così come previsto dallo stesso protocollo, alle posizioni espresse dalle Associazioni maggiormente rappresentative localmente, intendendo per rappresentatività quella relativa ad inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica"; Tutto ciò premesso, le parti sopra generalizzate stipulano la seguente

## CONVENZIONE

### ART. I

L'Istituto effettuerà la riscossione delle quote associative dagli inquilini aderenti al Sindacato e che all'uopo hanno sottoscritto delega formale (di cui al successivo Art.2), contestualmente al bollettino mensile (o bimestrale o trimestrale ecc., qualora la forma di esazione dovesse in prosieguo subire variazioni) per il pagamento delle pigioni e servizi.

L'inizio del servizio di cui alla presente convenzione potrà avere inizio con una presentazione di deleghe non inferiori a 50 associati.

### ART. 2

Il detto servizio di riscossione decorrerà dal 1° (primo) giorno del mese successivo alla presentazione delle relative deleghe, purché tale presentazione avvenga - a cura del Sindacato - entro il 15 (quindici) del mese precedente.

La delega sarà sottoscritta sulla base dello schema che viene allegato sub "A" quale parte integrante della presente Convenzione, e controfirmata dal Rappresentante legale del Sindacato.

### ART. 3

L'inquilino ha facoltà di revocare la delega, dandone comunicazione all'Istituto, per tramite del Sindacato, entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno; e ciò al fine di consentire la cancellazione dell'addebito delle relative quote a decorrere dal successivo primo gennaio. La revoca della delega si intende tacitamente manifestata nel caso di risoluzione del contratto locativo per qualsivoglia motivo e con decorrenza dalla data dell'ultimo versamento per pigione dovuto all'Istituto.

#### ART. 4

La quota associativa a carico dell'assegnatario è pari a 3 euro mensili . Tale quota sarà contestualmente addebitata nella bollettazione periodica dei canoni.

Il versamento al Sindacato delle quote associative avrà luogo ogni sei mesi, limitatamente a quanto effettivamente pagato dagli inquilini a mezzo dei bollettini prestampati, esclusa ogni diversa forma di pagamento. Unitamente al versamento, sarà rimesso il relativo rendiconto.

Il Sindacato non avrà in alcun caso diritto ad interessi in relazione alle somme di propria spettanza, segnatamente in riferimento ai tempi tecnici di cui l'Istituto abbinerà per portare a termine le operazioni contabili tutte

#### ART. 5

Il corrispettivo del servizio spettante all'Istituto è stabilito nella misura forfettaria del 10% della quota di cui all'art. 4, compresa IVA.

Il corrispettivo suddetto sarà prelevato dall'Istituto direttamente ogni qualvolta saranno versate le quote associative.

#### ART. 6

In caso di morosità dell'inquilino delegante, l'Istituto, nel provvedere al recupero dei propri crediti, agirà anche per il recupero della quota associativa di spettanza del Sindacato, che verrà accreditata allo stesso non appena portate a termine le operazioni contabili di cui al secondo comma del predetto Art. 5. Al di là della detta attività gestionale extra-processuale dell'Istituto, resta comunque esclusa la possibilità che esso agisca in via giudiziale per il recupero delle somme di spettanza del Sindacato.

#### ART. 7

La quota associativa che l'Istituto addebiterà nella bollettazione è quella indicata in delega, e comunque preventivamente comunicata e concordata tra l'Istituto medesimo ed il Sindacato.

Parimenti, qualsiasi variazione della quota associativa dovrà preventivamente concordarsi tra il Sindacato e l'Istituto che provvederà alla messa a carico della nuova quota .

#### ART. 8

La presente Convenzione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salva disdetta di ognuna delle due parti contraenti; con preavviso di 3 (tre) mesi da formalizzarsi con raccomandata con A.R.

Il Sindacato, a sua volta, ferme restando la durata di cui al precedente comma primo del presente articolo, ha facoltà di rescindere in qualsiasi momento la presente convenzione, nel caso in cui l'Istituto non sia obiettivamente in grado di assolvere agli impegni assunti con la presente convenzione.

Resta in ogni caso esclusa la possibilità per il Sindacato di richiedere all'Istituto qualunque importo, a titolo di risarcimento danni, interessi o altro in relazione ai fatti che potrebbero dare luogo alla rescissione di cui al comma precedente del presente articolo.

#### ART. 9

Per quanto possa occorrere, le parti si danno atto che l'Istituto resta del tutto estraneo ai rapporti tra il Sindacato ed i propri associati, e conseguentemente ad ogni controversia che possa insorgere in relazione al detto rapporto associativo.

#### ART. 10

Le parti di danno reciprocamente atto che la presente Convenzione potrà essere in qualunque momento adeguata - impegnandosi sin d'ora a perfezionare apposito atto -all'eventuale schema tipo concordato in sede regionale con le Associazioni dell'Utenza.

#### ART. 11


Tutte le eventuali spese comunque derivanti dalla presente convenzione saranno a carico del Sindacato, il quale formalmente dichiara di assumersene.

ART. 12


Le parti convengono che il Foro competente a conoscere sulle controversie eventualmente insorgenti relativamente alla presente convenzione è quello di CATANIA.

Letto, approvato e sottoscritto, anche sull'allegato "A" che costituisce parte integrante e inscindibile della Convenzione.

L'Istituto Autonomo Case Popolari



Il Sindacato



ALLEGATO "A"



segreteria territoriale di Catania

Sindacato  
Inquilini  
Casa e  
Territorio aderente alla CISL



Catania, li 31/03/2015

Prot. n. 2830 01 APR 2015

Spett.le  
**IACP CATANIA**  
Via Dottor Consoli n. 80  
95124 Catania

Prot. n. 22/15

Oggetto: approvazione dello schema di convenzione tra IACP e OO.SS. in applicazione dell'accordo sottoscritto in data 21/11/1984

In riferimento all'accordo nazionale siglato in data 21/11/1984 fra le OO.SS. e ANIACAP oggi FEDERCASA, in attuazione del richiamato accordo nazionale recepito integralmente fra le associazioni operanti sul territorio provinciale, il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) di Catania con sede in A. Manzoni 77, con Carlo D'Alessandro nella qualità di Segretario Provinciale pro tempore e legale rappresentante, chiede di siglare l'accordo, così come prevede la delibera del 21/11/1984 mediante delega da definire attraverso apposita convenzione.

Ringraziando, si rimane in attesa e si porgono distinti saluti.

Per la Segreteria

Il Segr. Gen. SICET Catania

Carlo D'Alessandro



sede Territoriale

sito internet: [www.sicet.it](http://www.sicet.it)

Via A. Manzoni n. 77 - 95124 Catania

Lun./Ven. 9:00 - 13:00 e 16:30 - 20:00; Sab. 9:00 - 13:00

e\_mail: [catania@sicet.it](mailto:catania@sicet.it)

☎ 095/2503383 - ☎ 095/2503383